REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/90 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1990

relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore del riso e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (3), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del riso a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/ 1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che, per la campagna 1990/1991, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento del riso sono stati

fissati dal regolamento (CEE) n. 1352/90 del Consiglio (*); che l'importo dell'aiuto alla produzione di talune varietà di riso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1354/90 del Consiglio (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore del riso, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 17. (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 19.